

COMUNE DI REGGIO CALABRIA

**Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità, del Diritto sulle pubbliche affissioni e per la disciplina della pubblicità e delle affissioni.
Piano generale per le insegne d'esercizio.**





[Handwritten signature]

SOMMARIO

TITOLO I Disciplina della pubblicità e delle affissioni

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI..... 5

Art. 1

Oggetto del Regolamento 5

Art. 2

Classificazione del comune..... 5

Art. 3

Divisione del territorio..... 5

Art. 4

Gestione dell'imposta e del Servizio affissioni 6

Art. 6

Funzionario Responsabile..... 6

Art. 5

Tariffe 6

CAPO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ..... 7

Art. 7

Norma di rinvio - Pubblicità..... 7

Art. 8

Soggetto Passivo..... 7

Art. 9

Pagamento dell'imposta 7

Art. 10

Modalità di applicazione dell'imposta..... 8

Art. 11

Riduzioni ICP 9

Art. 12

Esenzioni ICP 9

CAPO III

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ' 10

Art. 13

Tipologia dei mezzi pubblicitari..... 10

Art. 14

Pubblicità ordinaria 10

Art. 15

Pubblicità effettuata con veicoli 11

Art. 16

Pubblicità con pannelli luminosi e proiezioni..... 11

Art. 17

Pubblicità Varia 12

Art. 18

Limiti e Divieti 13

Art. 19

Caratteristiche e modalità di installazione..... 14

Art. 20

Piano Generale degli Impianti Pubblicitari 14

Art. 21

Autorizzazione 16

Art. 22

Obblighi del titolare dell'autorizzazione..... 17

CAPO IV

Disciplina del diritto e del servizio e sulle pubbliche affissioni 18

Art. 23


Ambito di applicazione..... 18

Art. 24

Finalità del servizio.....



Art. 25	
Spazi per affissioni.....	18
Art. 26	
Prenotazioni - Registro cronologico	19
Art. 27	
Modalità per l'espletamento del servizio	19
Art. 28	
Mancanza di spazi disponibili.....	19
Art. 29	
Riduzioni del diritto.....	20
Art. 30	
Esenzioni dal diritto.....	20
CAPO V	
Disposizioni finali e transitorie	21
Art. 31	
Sanzioni.....	21
Art. 32	
Norma finale di rinvio	21
Art. 33	
Entrata in vigore.....	21
Art. 34	
abrogazioni.....	22



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti di pubblica affissione in conformità ed in attuazione del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni nonché le modalità di effettuazione della pubblicità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato D. lgs. n. 507/1993 ed in conformità al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16-12-1992, n. 495, anche mediante rinvio ad altri regolamenti o strumenti di pianificazione comunali.

Art. 2

Classificazione del Comune

1. Il Comune di Reggio Calabria, in base alla popolazione residente al 31/12/2005, pari a 180.353 abitanti risultanti dai dati statistici dello stesso Comune, appartiene alla II^a classe ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al presente Regolamento.

Art. 3

Divisione del territorio

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità in base agli articoli 12, 14, 15 commi 1, 3 e 5, del D.Lgs. 507/1993, nonché del diritto sulle pubbliche affissioni, il territorio del Comune di Reggio Calabria è suddiviso nelle seguenti categorie:
 - a) **Categoria speciale:** Appartengono ad essa le località riportate nell'allegato A al presente regolamento;
 - b) **Categoria normale:** Appartengono ad essa tutte le località comprese nel restante territorio comunale.
2. Le esposizioni pubblicitarie e le affissioni di carattere commerciale effettuate nelle porzioni del territorio comprese nella categoria speciale sono soggette alla maggiorazione del centocinquanta per cento della tariffa normale.



Art. 4

Gestione dell'imposta e del Servizio affissioni

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni possono essere affidate in concessione ai soggetti indicati all'art. 52 del D.lgs 446/1997, qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale. In tal caso il relativo contratto di servizio stabilisce le modalità con cui il soggetto incaricato cura l'incasso e la rendicontazione al Comune dell'entrata in questione, ed ogni altra modalità o termine dell'attività affidata, che non sia già stabilita dalla legge dal regolamento, o da altre norme rilevanti.

Art. 5


Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge.
2. Le tariffe dell'imposta e del diritto sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 6

Funzionario Responsabile

1. In caso di gestione diretta la Giunta Municipale nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi e la formazione del ruolo per la riscossione coattiva dell'imposta e del diritto.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.



CAPO II DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

Art. 7

Norma di rinvio - Pubblicità

1. Il D.Lgs. 507/1993 disciplina il presupposto dell'imposta, il soggetto passivo, le modalità di applicazione dell'imposta, la dichiarazione, il pagamento dell'imposta e il termine di prescrizione dell'eventuale diritto al rimborso di somme versate e non dovute, la rettifica e l'accertamento d'ufficio, la pubblicità ordinaria, la pubblicità effettuata con veicoli, la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, la pubblicità varia e le riduzioni ed esenzioni, le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente.
2. La normativa di cui al comma 1 è integrata dalle disposizioni regolamentari contenute nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.
3. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblici di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso a qualsiasi titolo al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 8

Soggetto Passivo

1. Il soggetto passivo è tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
2. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art. 9

Pagamento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in assenza di titolo autorizzativo.




2. Qualunque sia la manifestazione pubblicitaria, il pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi della relativa autorizzazione.
3. Il contribuente può chiedere la rateizzazione dei tributi pregressi iscritti a ruolo o per i quali sia stato notificato apposito avviso di pagamento. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata all'ufficio, in bollo e a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. Con apposita delibera di Giunta Comunale vengono specificate le modalità per l'effettuazione della rateizzazione.
4. Se alla denuncia di cessazione presentata entro il 31 gennaio dell'anno di competenza non fa riscontro l'effettiva rimozione dei mezzi pubblicitari entro il suddetto termine di scadenza, la pubblicità si considera abusiva e si rendono applicabili, oltre al pagamento dell'imposta, la sanzione del 100%, gli interessi legali e le spese di notifica.

Art. 10

Modalità di applicazione dell'imposta

1. Per mezzo pubblicitario s'intende ogni impianto, manufatto o cosa materiale mediante il quale la pubblicità è diffusa.
2. Costituisce forma pubblicitaria:
 - qualsiasi comunicazione visiva o acustica;
 - la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, anche se privo di scritte;
 - qualsiasi figura, decorazione avente lo scopo di reclamizzare un bene o un servizio.
3. E' soggetta all'imposta sulla pubblicità qualunque affissione diretta, anche per conto di terzi, di manifesti e similari, su apposite strutture adibite a tale scopo.
4. Per i mezzi pubblicitari bifacciali l'imposta è calcolata separatamente su ogni singola faccia. La superficie complessiva dei mezzi pubblicitari polifacciali viene determinata sommando le superfici di tutte le facce che compongono tali mezzi anche se ripetono lo stesso messaggio pubblicitario.
5. Le insegne, le frecce segnaletiche e altri mezzi simili che riguardano soggetti diversi, anche se collegati su un'unica struttura di supporto, delimitati, rappresentano mezzi pubblicitari separati ed autonomi.
6. L'iscrizione su un mezzo pubblicitario composta da lettere separate applicate anche a notevole distanza le une dalle altre, oppure da più moduli componibili, è assoggettata all'imposta in funzione della superficie della minima figura piana geometrica che la comprende.
7. La pubblicità esposta nelle vetrine d'ingresso dei locali viene calcolata in base alla superficie della scritta pubblicitaria, oppure, a richiesta della ditta, in base alla superficie dell'intera vetrina per l'esposizione di pubblicità variabile.
8. La pubblicità esposta sulle tende viene calcolata in base alla superficie della scritta pubblicitaria.



9. Si considerano luoghi pubblici od aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni, anche se con il pagamento del biglietto.
10. La pubblicità effettuata sui veicoli in genere, rimorchi, vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, ivi comprese sui taxi è da considerare annuale a prescindere dal tempo d'uso del veicolo o da eventuali soste dello stesso per manutenzione o per altro.

Art. 11


Riduzioni ICP

1. I requisiti soggettivi previsti dall'art. 16, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 507/1993 sono attestati attraverso l'esibizione dello statuto ovvero autocertificati dal soggetto passivo ai sensi della normativa vigente. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari, salvo che non si siano verificate variazioni.
2. I requisiti oggettivi di cui all'art. 16, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 507/1993 sono verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme suddette che danno diritto alla riduzione dell'imposta.
3. Ai fini dell'applicazione della riduzione sono considerati "Spettacoli Viaggianti" le attività spettacolari, di trattenimento e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti anche se in maniera stabile.
4. Nelle ipotesi in cui i mezzi pubblicitari contengano, oltre ai messaggi delle manifestazioni, anche l'indicazione di ditte e persone che hanno contribuito all'organizzazione delle stesse, si applica la maggiorazione del 150% per la categoria speciale e la riduzione del 50 % dell'imposta.

Art. 12

Esenzioni ICP

1. I mezzi pubblicitari di cui all'art. 17, comma 1, lett. h) sono esenti dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità, nella misura consentita dall'art. 10 della L. n. 448 del 28/12/2001 e successive modificazioni. Ove la pubblicità esposta presso le sedi suddette superi la misura stabilita, si applica l'imposta per l'intera superficie ridotta del 50% della categoria di appartenenza.
2. I mezzi pubblicitari esposti dai soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lett. h) in luoghi diversi dalla sede, non rientrano nell'esenzione e ad essi si applica la tariffa massima della categoria di appartenenza ridotta del 50%.
3. Dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità possono essere esentate le ditte che provvedono, con mezzi e personale proprio, alla manutenzione ed alla pulizia del verde pubblico e sponsorizzano la loro attività tramite l'esposizione di una targa



pubblicitaria nei limiti massimi della misura di cm 50 x 50, previa autorizzazione dell'U.O. Verde Pubblico.

4. E' esente dal pagamento dell'imposta la pubblicità esposta all'interno di strutture private ove l'accesso sia consentito esclusivamente ai soli soci, purchè la pubblicità non sia visibile dall'esterno. I requisiti necessari per accedere alla suddetta esenzione dovranno essere comprovati da autocertificazione del responsabile della struttura alla quale deve essere allegato lo statuto sociale.
5. Dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità sono esentate le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art.10 del D.Lgs. n.460 del 04/12/1997, che pubblicizzano tramite locandine ed altri mezzi similari, messaggi a carattere umanitario e problematiche sociali, finalizzati a favorire la raccolta di fondi da destinare alla ricerca scientifica anche se riportano sponsor che partecipano e contribuiscono alla predetta raccolta. L'esenzione viene applicata in misura di n° 200 esemplari.

CAPO III

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 13


Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente Regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. n. 507/1993, in:
 - a) pubblicità ordinaria;
 - b) pubblicità effettuata con veicoli;
 - c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni;
 - d) pubblicità varia.

Art. 14

Pubblicità ordinaria

1. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante:
 - a) insegne di esercizio;
 - b) targhe;
 - c) pre-insegne, cartelli a messaggio variabile o cassonetto luminoso, totem;
 - d) grandi insegne a muro;
 - e) cestini, transenne, orologi, quadri informativi;
 - f) paline e pensiline fermata bus.



2. Per le definizioni si fa riferimento all'art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni" disciplinati dalle norme del presente Regolamento relative alla "pubblicità varia". E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni dirette di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, nei casi e nei modi previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari.
3. La disciplina delle insegne d'esercizio, come definite dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, è riportata nell'Allegato B alla presente.
4. Il Piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 20 disciplina, ad integrazione ed attuazione di quanto stabilito nel presente Regolamento, le tipologie di pubblicità di cui al comma 1, ad eccezione delle insegne d'esercizio e delle targhe.

Art. 15

Pubblicità effettuata con veicoli

1. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come di seguito indicato:
 - a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato;
 - b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio..
2. Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli art. 57 e 59 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.
3. E' vietata la pubblicità itinerante realizzata mediante la sosta e la fermata su aree pubbliche o su aree private visibili da aree pubbliche di autoveicoli speciali di cui all'art. 54, comma 1, lett. g), del Codice della Strada ed all'art. 203, comma 2, lett. q) del relativo Regolamento di esecuzione e di rimorchi di cui all'art. 56 del Codice della Strada utilizzati per la pubblicità quando siano uniti al veicolo trainante. Sugli stessi veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia. E', altresì, vietata la sosta dei rimorchi di cui al citato art. 56 utilizzati per la pubblicità itinerante quando siano staccati dal veicolo trainante, sia su suolo pubblico che su suolo privato con visibilità da aree pubbliche.
4. La pubblicità effettuata su autoveicoli con vele pubblicitarie non può superare la superficie di mq 3 x 2 per faccia e non può essere luminosa o illuminata.

Art. 16

Pubblicità con pannelli luminosi e proiezioni

1. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata all'esterno ed all'interno dei centri abitati nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 50 del regolamento di attuazione del Codice della Strada, con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.




2. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni" la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

Art. 17

Pubblicità Varia

1. La pubblicità varia comprende:
 - a) locandine; esse vengono collocate a cura dell'utenza all'esterno od all'interno dei locali pubblici od aperti al pubblico ed autorizzate dall'Ufficio comunale previo pagamento dell'imposta di pubblicità, mediante apposizione del timbro con la data di scadenza ed il numero progressivo. Quando il collocamento diretto di locandine, ha carattere ricorrente, il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono esposti. Quando tale esposizione ha carattere occasionale, si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.
 - b) striscioni o altri mezzi similari; lo striscione è un elemento bidimensionale realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. L'esposizione può essere autorizzata per un periodo massimo di gg. 15 e ad un'altezza minima da terra di mq 5,10;
 - c) totem; si tratta di un impianto di pubblicità o di propaganda finalizzato alla diffusione di messaggi fissi o variabili di carattere sociale, commerciale, istituzionale, culturale o sportivo che può essere autorizzato per una superficie massima, complessiva per entrambi i lati, di mq 2,80;
 - d) aeromobili; è consentita la pubblicità con aeromobili mediante, scritte, striscioni, disegni fumogeni, compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
 - e) palloni frenati, purchè ancorati al suolo in modo provvisorio;
 - f) manifestini o con persone circolanti con cartelli rispettando i limiti e i divieti indicati negli atti autorizzativi. Il volantinaggio può essere effettuato solo tramite apposizione nelle cassette delle lettere.
2. La pubblicità di cui al comma 1 si può realizzare:
 - a) in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque realizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti e di beneficenza. Tale forma di pubblicità è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, oltretutto durante la settimana precedente e le dodici ore successive. In occasioni di particolari eventi organizzati direttamente dal Comune o per i quali l'Amministrazione Comunale con apposita delibera di Giunta ne stabilisca la partecipazione e contempli espressamente l'esposizione pubblicitaria, con o senza contributi o finanziamenti, è possibile autorizzare la pubblicità di cui al comma 1 anche nelle zone oggetto di divieto ai sensi dell'art. 18;




- b) per finalità commerciali in occasione dei saldi di fine stagione o di altre vendite straordinarie regolarmente autorizzate nonchè di un evento riferito all'attività commerciale che non può ripetersi nel corso dell'anno. I mezzi pubblicitari possono essere esposti, esclusivamente, nell'area prospiciente alla sede di pertinenza dell'attività commerciale, e comunque ad una distanza non superiore a mt 50, per una durata non superiore a 30 giorni consecutivi.
3. La pubblicità fonica può essere effettuata solo per la diffusione di "urgenti" messaggi di pubblico interesse, disposti dall'Amministrazione comunale o dall'Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 18

Limiti e Divieti

1. E' vietata la collocazione d'impianti pubblicitari sul Corso Garibaldi, sulla Via Italo Falcomatà, sulla Via Vittorio Emanuele III e sul v.le Matteotti, Viale Zerbi, P.zza De Nava, P.zza Italia, P.zza Camagna, P.zza Duomo, Piazza Castello, Piazza della Rotonda, ad eccezione degli impianti destinati dal Piano alla pubblica affissione istituzionale.
2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati deve essere effettuato nel rispetto delle distanze minime e dei divieti, di cui all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, ed agli articoli 51 e 52 del relativo Regolamento di esecuzione, nonché in conformità alle previsioni del Piano degli impianti pubblicitari. Le disposizioni relative alle distanze minime, ed il divieto di posizionamento in curva, previsti dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli.
3. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati, ad eccezione delle insegne e delle targhe disciplinate dalla deliberazione di cui all'art. 14, comma 3, deve essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dal Piano degli impianti pubblicitari.
4. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.
5. E' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sui ponti e sottoponti non ferroviari, sui cavalcavia stradali e loro banchine, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
6. I cartelli relativi alla pubblicità ordinaria devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo ed in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
7. L'uso dei colori, del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale ad evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali causandone una scarsa percettibilità.
8. E' vietato utilizzare alberi come supporti pubblicitari.



9. E' vietato il lancio o getto dei volantini nonché la loro distribuzione per le vie della città sia con consegna nelle mani dei passanti sia con apposizione sui veicoli in sosta.
10. E' vietato utilizzare impianti di segnaletica stradale o delle reti tecnologiche in genere come supporti pubblicitari.
11. E' vietato l'utilizzo di sistemi di ancoraggio che possano danneggiare i supporti o essere instabili (es. filo di ferro ed altro) per l'esposizione di impianti temporanei.
12. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso e non contemplati dal Piano generale degli impianti pubblicitari.
13. Nei cantieri non è consentita l'affissione direttamente sulle recinzioni siano esse realizzate con steccati o lamiere ondulate o reti; l'affissione è consentita solamente su plance realizzate in lamiera e dotate di cornice e poste in opera in sicurezza.
14. La pubblicità su ponteggi di cantieri ed altre strutture di servizio di pertinenza, non può essere eseguita mediante esposizione di manifesti o altro direttamente su steccati, ponteggi o recinzioni ma deve rispondere per tipologia, dimensioni e caratteristiche ad impianti pubblicitari quali teli, tabelle o manufatti posti in aderenza.
15. La pubblicità su ponteggi di cantiere, ed altre strutture di servizio di pertinenza, deve avere la caratteristica di impianto di pubblicità, può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta (illuminato). La superficie pubblicitaria complessiva non può superare il 20 % del prospetto del ponteggio su cui insiste nelle zone del centro storico delimitate dal Piano ed il 40 % nelle altre zone. La pubblicità su ponteggi edilizi e sulle recinzioni dei grandi cantieri può essere realizzata per la durata dei lavori, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, utilizzando le caratteristiche sopra riportate su tutta la superficie di una facciata o collocati lungo tutta la recinzione, anche in deroga al divieto previsto dal comma 1 del presente articolo.
16. L'installazione di impianti pubblicitari su aree destinate a verde pubblico è limitata ai soli manufatti dedicati alla sponsorizzazione della manutenzione del verde nella superficie massima pari a 0,70 mq, in base ad apposita convenzione stipulata con il competente Ufficio.
17. Gli impianti posti sui marciapiedi devono sempre garantire un passaggio libero per i pedoni di larghezza non inferiore a novanta centimetri.

Art. 19

Caratteristiche e modalità di installazione


1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e le cautele prescritte dall'art. 49 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, e con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Piano degli impianti pubblicitari.



Art. 20

Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

1. Il Piano Generale degli Impianti pubblicitari (in seguito denominato Piano) deve prevedere su tutto il territorio comunale la distribuzione degli impianti pubblici con riguardo alle esigenze di carattere sociale, della concentrazione demografica ed economica, della circolazione e traffico, della tutela ambientale, e nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, dei divieti e vincoli imposti da norme generali o provvedimenti amministrativi ed in particolare dal D.Lgs. n. 507/1993, dal presente Regolamento e dalle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.
2. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di manifesti aventi finalità istituzionali, sociali, necrologiche o comunque privi di finalità economiche, deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
3. Il Piano, nel determinare la distribuzione degli impianti sul territorio ai sensi del comma 1, applica le deroghe alla normativa relativa alle distanze minime ai sensi dell'art. 51, comma 4, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
4. Il Piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti:
 - a) la prima parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette a gestione privata;
 - b) la seconda parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità ordinaria esterna.
5. Il Piano deve comprendere, più specificamente, i seguenti elaborati:
 - a) la relazione descrittiva del piano;
 - b) la normativa tecnica di attuazione;
 - c) la zonizzazione del territorio urbano;
 - d) la cartografia del progetto di distribuzione degli impianti;
 - e) le schede di progetto.
6. Il Piano è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti nel presente regolamento. Il Piano può essere adeguato o modificato per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.
7. La superficie complessiva dei mezzi pubblicitari permanenti sugli spazi ed aree comunali all'interno di ogni circoscrizione è determinata nel rapporto massimo di ottanta metri quadrati per ogni mille abitanti. Tale consistenza è ripartita tra le diverse tipologie della pubblicità nelle seguenti misure percentuali:




- a) 20 % (venti) da attribuire a soggetti privati per veicolare messaggi pubblicitari di durata non inferiore a trenta giorni e comunque non per le affissioni dirette o per conto altrui;
 - b) 50 % (cinquanta) destinato all'affissione diretta anche per conto terzi;
 - c) 30 % (trenta) destinato alla pubblica affissione di natura istituzionale, sociale o priva di rilevanza economica, necrologica ed a quella di carattere commerciale.
8. La superficie totale dei mezzi pubblicitari permanenti all'interno del centro abitato e che siano visibili da vie o piazze pubbliche ed insistono sulle proprietà di terzi privati o pubblici diversi dal Comune, non può superare la quantità di 30 mq. per ogni mille abitanti, di cui il 50% per le affissioni dirette.
9. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da tabelle, poster, bacheche e totem.
11. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.
12. Ciascun impianto reca, in alto al centro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Reggio Calabria - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.
13. Gli impianti possono essere luminosi per luce propria ovvero illuminati da luce indiretta.
14. Le norme tecniche del piano stabiliscono le modalità per lo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi.
15. L'installazione e gestione degli arredi pubblicitari, orologi, contenitori di rifiuti, contenitori raccolta differenziata, panchine, può essere affidata a soggetti privati secondo modalità da stabilire con il Piano.
16. Le paline e le pensiline relative alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico, sono assegnate al gestore del servizio di trasporto pubblico che deve procedere alla gestione diretta o al loro affidamento tramite procedure ad evidenza pubblica.
17. Gli orologi, i contenitori per rifiuti, i contenitori per la raccolta differenziata e le paline fermata autobus, non possono avere una superficie di esposizione superiore a mq.1,50 e per tali tipologie non si applicano le distanze minime rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.

Art. 21

Autorizzazione

1. Il posizionamento e l'installazione degli impianti pubblicitari compresi nel Piano degli Impianti pubblicitari potrà essere autorizzato in base a quanto previsto nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso, e/o in base a successivi provvedimenti per la definizione delle procedure e/o di organizzazione. L'Amministrazione Comunale, ai fini dell'attuazione del Piano in questione, potrà anche indire procedure, nei



rispetto delle normative vigenti in materia, per l'assegnazione di spazi nella disponibilità comunale.

2. Il procedimento autorizzativo per le insegne d'esercizio è stabilito con all'allegato di cui all'art. 14, comma 3.
3. Il Piano degli impianti e l'allegato di cui all'art. 14, comma 3, stabiliscono, rispettivamente, la durata dei provvedimenti autorizzativi degli impianti pubblicitari e delle insegne e le modalità per il relativo rinnovo.
4. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi. Il contribuente autorizzato s'intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, a sollevare o tenere indenne da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che qualunque causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, alla concessione, all'autorizzazione.
6. Non è sottoposta alla preventiva autorizzazione comunale, anche se tenuta al pagamento dell'imposta, ove non esente, la pubblicità effettuata all'interno dei locali aperti al pubblico, la cui pubblicità non sia visibile dall'esterno, quali ad esempio:
 - a) locali pubblici;
 - b) aree portuali e aeroportuali;
 - c) aree di parcheggio;
 - d) strutture sportive.

Art. 22

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza, revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al comma 1, è motivo di revoca dell'autorizzazione.



CAPO IV
DISCIPLINA DEL DIRITTO E DEL SERVIZIO E SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI

Art. 23

Ambito di applicazione

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, le pubbliche affissioni sono soggette ad un diritto dovuto al Comune.
2. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli articoli da 18 a 22 del D. Lgs. n. 507/1993. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e agli articoli del presente capo.

Art. 24


Finalità del servizio

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 507/1993.
3. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 25

Spazi per affissioni

1. Per la pubblica affissione sono utilizzati gli impianti previsti dal Piano degli impianti pubblicitari di cui all'art. 20, secondo la ripartizione in tipologie ivi effettuata e nei limiti di superficie per gli stessi stabiliti.
2. In caso di perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una tipologia di impianti di pubblica affissione, ove vi sia contemporanea disponibilità di impianti non utilizzati nelle altre tipologie il funzionario responsabile può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna tipologia.



Art. 26

Prenotazioni - Registro cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte in un apposito registro tenuto, in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato, presso l'ufficio che gestisce il servizio.

Art. 27


Modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire, a cura del committente, all'ufficio che gestisce il servizio, nell'orario di apertura, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità e il formato;
 - b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio un'ulteriore copia da conservare negli archivi per eventuali controlli.
4. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio che gestisce il servizio, con la data di scadenza prestabilita e il numero progressivo.
5. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senza altro preavviso.

Art. 28

Mancanza di spazi disponibili

1. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio che gestisce il servizio provvede a darne comunicazione al committente per iscritto. Se entro tre giorni da tale comunicazione la commissione



non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

Art. 29

Riduzioni del diritto

1. Per l'affissione di manifesti relativi alle attività senza scopo di lucro, che contengono uno o più sponsor che contribuiscono alla manifestazione stessa, si applica la maggiorazione del 150% per la categoria speciale e la riduzione del 50 % dei diritti.

Art. 30

Esenzioni dal diritto

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 507/1993, sono esenti dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività dei Gruppi consiliari, da essi svolti in via esclusiva ed esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti relativi ad attività o manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale anche con la collaborazione di altri soggetti, purchè le stesse manifestazioni o attività siano approvate con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale;
 - c) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art.10 del D.Lgs. n.460 del 04/12/1997, che richiedono l'affissione di manifesti recanti messaggi a carattere umanitario e problematiche sociali, finalizzati a favorire la raccolta di fondi da destinare alla ricerca scientifica anche se riportano sponsor che partecipano e contribuiscono alla predetta raccolta.
2. L'esenzione nei casi di cui al comma 1 viene applicata in misura di n° 100 esemplari.



CAPO V
Disposizioni finali e transitorie

Art. 31

Sanzioni

1. Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 23 di D.Lgs n. 507/1993 e successive modificazioni, fatta salva la cumulabilità con le sanzioni previste dal Codice della Strada.
2. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, di quello di collocazione delle insegne di esercizio e del Piano generale degli impianti pubblicitari nonché delle disposizioni contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario, in concorso con i soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 507/1993, nonché con chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso, la sanzione amministrativa di cui all'art. 24 dello stesso D.Lgs. n. 507/1993.
3. Il Comune vigila, a mezzo della Polizia Municipale, del soggetto gestore, e di altri, eventuali, servizi o uffici individuati da successivi provvedimenti per la definizione delle procedure e/o di organizzazione, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, ponendo in essere gli adempimenti previsti dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche ai diritti sulle pubbliche affissioni.

Art. 32


Norma finale di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia.

Art. 33

Entrata in vigore

1. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi di legge è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
2. La parte riguardante la classificazione del territorio comunale, di cui all'articolo 3 del presente regolamento, produce i suoi effetti con decorrenza dal primo giorno



dell'anno successivo. E' fatto salvo, pertanto, l'obbligo del conguaglio delle maggiori somme dovute per effetto delle suddette classificazioni.

Art. 34

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera consiliare n. 16 del 30 marzo 1999. Rimane confermato il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 405 dell' 8 luglio 2005 come modificato con delibera di Giunta Comunale n. 362 del 31 maggio 2006 in attuazione dell'art. 10 del suddetto regolamento.
2. Sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che siano in contrasto od incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.



COMUNE DI REGGIO CALABRIA
Ufficio Albo

Reg. n° 1783

Il presente atto è stato affisso e pubblicato all'Albo pretorio di questo Comune

dal 05.04 al 20.05

Reggio Calabria, li 26.04.07

Visto

Il Segretario generale

Il Sindaco

[Faint handwritten signature]

[Handwritten signature]



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

PIANO GENERALE DELLE INSEGNE D'ESERCIZIO



CAPO I	
Disposizioni generali.....	4
Art. 1	
Ambito di applicazione.....	4
Art. 2	
Definizioni.....	4
Art. 3	
Zonizzazione.....	4
CAPO II	
Disciplina di collocazione.....	6
Art. 4	
Limitazioni e divieti	6
Art. 5	
Categorie delle insegne.....	6
Art. 6	
Insegne frontali	7
Art. 7	
Insegne a bandiera	8
Art. 8	
Insegne a giorno	9
Art. 9	
Schede inserimento.....	10
Art. 10	
Insegne di pubblico interesse.....	26
Art. 11	
Insegne speciali.....	26
Art. 12	
Tende	27
Art. 13	
Targhe professionali e di esercizio	28
Art. 14	
Insegne su chioschi.....	28
Art. 15	
Stazioni di servizio e aree di parcheggio.....	28
Art. 16	
Impianti complessi o compositi.....	29
CAPO III	
Procedure Per Il Rilascio Dell'autorizzazione	30
Art. 17	
Autorizzazione.....	30
Art. 18	
Presentazione della domanda.....	30
Art. 19	
Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione.....	31
Art. 20	
Interventi di sostituzione e modifica	31
Art. 21	
Termine di validità dell'autorizzazione. Rinnovo.....	32
Art. 22	
Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	32
Art. 23	
Decadenza dell'autorizzazione.....	33



CAPO IV

Disposizioni Transitorie E Finali.....	34
Art. 24	
Vigilanza e sanzioni.....	34
Art. 25	
Entrata in vigore.....	34
Art. 26	
Norma Transitoria.....	34



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il Piano Generale delle Insegne d'Esercizio (PGIE) regola l'esposizione della pubblicità posta sul luogo di esercizio, comunemente definita insegna d'esercizio. In particolare esso detta norme tecniche e prescrizioni anche tipologiche per il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione delle insegne nell'ambito di tutto il territorio comunale, nell'osservanza delle disposizioni previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito denominato Codice della Strada) e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16.12.1992 n. 495 e loro successive integrazioni o modificazioni.
2. Il piano individua le zone per le quali definisce degli standard per le caratteristiche tipologiche e di collocamento delle insegne, individuando per ogni zona e per ogni tipologia le dimensioni e le modalità di esposizione.
3. Per quanto attiene alle norme tributarie, valgono le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive integrazioni e modificazioni nonché del regolamento comunale sulla pubblicità.

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi dell'art. 47 del regolamento di attuazione del Codice della strada è definita insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
2. L'insegna è un manufatto, che può essere luminoso od illuminato, mono o bifacciale (atto ad identificare il luogo ove si esercita un'attività esercizio).

Art. 3

Zonizzazione

1. Il territorio comunale è suddiviso, ai soli effetti dell'autorizzazione all'installazione di insegne, in due zone:

a) ZONA "A" - "AREA DI INTERESSE STORICO":

L'area è costituita dal territorio comunale circoscritto con delibera di Giunta Comunale n. 585 del 14 agosto 2006, riportata come allegato 1 al presente Piano, con cui è stata delimitata la zona di rilevanza urbanistica.

b) ZONA "B" - "AREA DI RISPETTO":



L'area è costituita dal rimanente territorio comunale.

2. La classificazione di cui al comma 1 è valida ai soli fini autorizzativi, e non a quelli tributari.



CAPO II

Disciplina di collocazione

Art. 4

Limitazioni e divieti

1. Le caratteristiche dimensionali ed il posizionamento delle insegne d'esercizio poste fuori dai centri abitati sono regolamentati, ad integrazione di quanto stabilito dal Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione, dalle norme contenute nei seguenti commi ed articoli.
2. Le insegne non devono comunque occultare i cartelli di segnaletica stradale, gli impianti semaforici e la visibilità in prossimità delle intersezioni stradali.
3. La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che si ritengono idonei compatibilmente ad un corretto inserimento architettonico.
4. Le insegne devono avere una forma regolare che non induca alla confusione con la segnaletica stradale.
5. L'uso del colore deve essere utilizzato con cautela ed in particolare devono essere evitati gli abbinamenti cromatici che possano generare confusione con la segnaletica stradale, cercando di evitare che l'uso del colore rosso possa diventare sfondo per impianti di segnaletica stradale, limitandone la percettibilità.
6. Il sistema di illuminazione può essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque in conformità alle norme di cui alla legge 46/90.
7. Nessun impianto può avere luce intermittente, né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o tale da provocare abbagliamento.
8. La croce rossa luminosa rientra tra le insegne di cui all'art. 10 ed è consentita esclusivamente per indicare ambulatori pubblici e o posti di pronto soccorso. La croce verde è consentita esclusivamente per segnalare la presenza di Farmacie.

Art. 5

Categorie delle insegne

1. Le insegne d'esercizio si suddividono nelle seguenti categorie:
 - a) frontali;
 - b) a bandiera (in aggetto rispetto il filo di costruzione);
 - c) a giorno.



Art. 6

Insegne frontali

1. Le insegne frontali sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio e presentano sempre la faccia decorata o scritta parallela alla facciata dell'edificio.

2. Le insegne frontali possono essere classificate in base ai seguenti tipi:

- a) vetrofanie /vetrografie;
- b) bassorilievi / sculture / fregi / mosaici / graffiti;
- c) murali / iscrizioni dipinte / trompe l'oeil;
- d) plance / targhe / pannelli;
- e) lettere singole;
- f) cassonetto;
- g) filamento neon.

3. Tali manufatti possono essere collocati nelle seguenti posizioni:

a) In aderenza: L'insegna è parte integrante dell'edificio o applicata direttamente sulla superficie della facciata.



b) a distanza: L'insegna è costituita da una struttura indipendente collegata alla facciata da attacchi di modesta lunghezza che la mantengono parallela alla facciata stessa.



c) inclinati: L'insegna è costituita da una struttura indipendente collegata alla facciata da attacchi di modesta lunghezza che la mantengono obliqua rispetto alla facciata stessa (generalmente orientata verso il basso)



d) in spessore: L'insegna è realizzata in aderenza alla vetrina o in bassofondi della stessa e presenta la superficie esterna a filo della facciata stessa.



e) interni: L'insegna è collocata internamente alla vetrina.



4. Le insegne devono essere collocate esclusivamente sul prospetto dell'esercizio commerciale. E' consentita la collocazione di insegne distanti dal prospetto dell'esercizio soltanto nei casi in cui l'esercizio stesso sia situato all'interno di strade private e, comunque, non sia visibile dalla viabilità pubblica.




5. L'insegna d'esercizio deve essere collocata entro gli spazi ad essa destinati seguendo, quando esistente, il disegno del porta insegne o del vano sopra luce; l'insegna non può avere dimensioni diverse dal vano ad essa predestinato e non potrà sporgere più di cinque centimetri (5 cm) rispetto al filo di costruzione; se posizionata ad una altezza maggiore di metri 2,50 dal piano di calpestio, tale sporgenza può arrivare a 15 cm.
6. In caso di locale con più vetrine contigue l'insegna deve essere collocata all'interno di ogni vano preposto, nel caso di assenza di tale vano la distanza tra insegne appartenenti allo stesso esercizio dovrà essere regolare e comunque non potrà essere inferiore a cinquanta centimetri (50 cm).
7. L'insegna non può comunque essere apposta in modo da coprire modanature architettoniche (lesene, architravi, cornici, etc.).
8. In assenza di vani porta insegne, di cornici vere e proprie o di motivati problemi nell'inserimento di altra tipologia di manufatto, l'insegna può essere collocata immediatamente sopra all'architrave; questa dovrà comunque sempre integrarsi al disegno delle aperture e della facciata.
9. Le insegne devono essere apposte sul paramento del fabbricato e non possono essere collocate in qualunque oggetto dello stesso (balconi, cornicioni, etc.).
10. Possono essere collocate sui piani superiori degli edifici esclusivamente insegne a cassonetto e pannelli, entrambi con andamento parallelo al fronte dell'edificio e con luminosità non superiore a 100 lux.

Art. 7

Insegne a bandiera

1. Sono vietate le insegne a bandiera nelle piazze e vie perimetrali alle piazze ricadenti nella zona A di cui all'allegato 1 al presente Piano nonché nelle seguenti vie:
 - Corso Garibaldi;
 - Corso Matteotti;
 - Piazza Indipendenza e Largo Colombo;
 - V.le Zerbi;
 - Via Demetrio Tripepi,
 - Via Torrione;
2. Non sono consentite insegne a bandiera in assenza di marciapiede.
3. Le insegne a bandiera sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio sempre perpendicolarmente ad esso e possono presentare una o due facce decorate.



4. Le insegne a bandiera possono essere classificate in base ai seguenti tipi:

- a) standardi fissi / sculture / trafori;
- b) plance / targhe / pannelli;
- c) lettere singole;
- d) filamento neon;
- e) cassonetto.

5. I manufatti di cui al comma 2 possono essere collocati in posizione:

Orizzontale: Si tratta di strutture a prevalente andamento orizzontale (la forma quadrata viene assimilata a questa categoria).


Verticale: Si tratta di strutture a prevalente andamento verticale.



Appesa: Si tratta di strutture generalmente sospese ad aste infisse sulla facciata in posizione non necessariamente perpendicolare.



A Ponte: Si tratta di strutture poste prevalentemente tra le arcate di portici o all'interno di essi.



6. L'insegna a bandiera è consentita nel numero di una (1) per ogni attività commerciale, anche in presenza di più vetrine o accessi riferiti allo stesso esercizio.

7. L'altezza minima dal suolo delle insegne a bandiera non deve essere inferiore a mt. 2,50. La profondità delle insegne dal paramento dell'edificio è consentita nel limite massimo del 30 % della larghezza del marciapiede e comunque non può essere mai superiore a 90 cm. comprensivi della staffa di supporto.

8. Nelle vie comprese nella zona A le insegne a bandiera non possono essere collocate a distanza inferiore a 5 mt. dall'angolo dell'isolato. Nella zona B le insegne a bandiera non possono essere collocate a distanza inferiore a 2 mt. dall'angolo dell'isolato.


Art. 8

Insegne a giorno




1. Le insegne a giorno sono strutture esterne all'edificio, autonome o raggruppate su un unico elemento espositivo, leggibili da opposte direzioni.
2. Le insegne a giorno sono consentite soltanto su suolo privato. Esse devono essere poste ad una distanza di almeno 45 cm dal filo interno del marciapiede o, se non presente, ad almeno 1,20 mt dal limite della carreggiata.
3. Le insegne di cui al presente articolo possono essere classificate in base ai seguenti tipi:
 - a) su palo;
 - b) su tetto
 - c) su Totem
4. Tali manufatti possono essere collocati nelle seguenti posizioni:


Su palo: Si tratta di strutture autonome montate su palo, che può essere centrale o laterale. Rientrano in questa categoria le insegne a ponte (con due montanti posti alle estremità laterali)



Su Tetto: Si tratta di strutture a prevalente andamento orizzontale collocate sulle coperture di fabbricati.



Su Totem: Si tratta di strutture autonome dal prevalente andamento verticale costituite da singola dicitura.



Art. 9

Schede inserimento

1. Nel presente articolo sono riportate, per ciascun tipo di insegna tra quelle elencate negli articoli da 6 a 8, le schede ove sono stabilite le modalità ed i limiti di inserimento.

TIPOLOGIA**VETROFANIE – VETROGRAFIE**

TIPOLOGIA D'USO

INSEGNE D'ESERCIZIO

I

DURATA

Permanente

P

Categoria

Frontale

Descrizione

Le vetrofanie sono adesivi applicati nella parte interna della vetrina. Le vetrografie (smerigliatura, incisione con acido ecc.), possono essere direttamente sulla vetrina. Non rientrano in questa categoria gli adesivi dei singoli prodotti venduti all'interno.

*(misure espresse in metri)*

≤ 1 mq

1 ↔ 3 mq

3 ↔ 6 mq

6 ↔ 9 mq

9 ↔ 18 mq

≤ 20 mq

Altezza margine inferiore

-

-

-

-

n.a.

n.a.

Distanza limite carreggiata

In presenza di marciapiede

-

In assenza di marciapiede

-

ZONA A**ZONA B**

Formati ammessi

≤ 1 mq

A

A

1 ↔ 3 mq

A

A

3 ↔ 6 mq

A

A

6 ↔ 9 mq

n.a.

A

9 ↔ 18 mq

n.a.

n.a.

≤ 20 mq

n.a.

n.a.

Illuminazione ammessa

Illuminata


Posizione ammessa

Interna


Prescrizioni

Le vetrofanie possono essere eseguite esclusivamente nella parte interna del vetro.

TIPOLOGIA**BASSORILIEVI, SCULTURE, FREGI, MOSAICI**


TIPOLOGIA D'USO	INSEGNE D'ESERCIZIO					I	
DURATA						Permanente	P
Categoria	Frontale						
Descrizione	Si tratta di opere complesse, realizzate in pietra, marmo, metallo, legno, con tecniche diverse e lavorazioni spesso artigianali.						
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	≤ 20 mq	
Altezza margine inferiore	-	-	-	n.a.	n.a.	n.a.	
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede		1,00	In assenza di marciapiede		1,00	
Distanza da altri impianti	50 cm.						
	ZONA A			ZONA B			
Formati ammessi	▬			▬			
≤ 1 mq	A			A			
1 ↔ 3 mq	A			A			
3 ↔ 6 mq	n.a.			A			
6 ↔ 9 mq	n.a.			n.a.			
9 ↔ 18 mq	n.a.			n.a.			
≤ 20 mq	n.a.			n.a.			
Illuminazione ammessa	Illuminata						
Posizione ammessa	In aderenza; a distanza.						
Prescrizioni	La profondità massima ammessa è di 10 cm.						


TIPOLOGIA**MURALES - ISCRIZIONI DIPINTE – TROMPE L'OEIL - GRAFFITI**

TIPOLOGIA D'USO	INSEGNE D'ESERCIZIO						I
DURATA	Permanente						P
Categoria	Frontale						
Descrizione	I murales ed i trompe l'oeil vengono realizzati con la tecnica dell'affresco sia direttamente sulla parete sia su pannelli di materiale vario.						
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	≤ 20 mq	
Altezza margine inferiore	-	-	-	n.a.	n.a.	n.a.	
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede		1,00	In assenza di marciapiede		1,00	
Distanza da altri impianti	50 cm.						
	ZONA A			ZONA B			
Formati ammessi	▬			▬			
≤ 1 mq	A			A			
1 ↔ 3 mq	A			A			
3 ↔ 6 mq	n.a.			A			
6 ↔ 9 mq	n.a.			n.a.			
9 ↔ 18 mq	n.a.			n.a.			
≤ 20 mq	n.a.			n.a.			
Illuminazione ammessa	Illuminata						
Posizione ammessa	In aderenza.						
Prescrizioni	Per le iscrizioni dipinte eseguite direttamente sulla parete è fondamentale tenere conto delle tonalità cromatiche dell'edificio su cui insiste, se si trovano sul fronte dell'edificio devono limitarsi al livello del piano terreno. Sono ammessi su fronti ciechi solo se l'intervento coinvolge l'intero fronte						



TIPOLOGIA**PLANCE - PANNELLI**

TIPOLOGIA D'USO	INSEGNE D'ESERCIZIO						I
DURATA	Permanente						P
Categoria	Frontale						
Descrizione	Si tratta di superfici bidimensionali, stampate o dipinte, realizzate in metallo, legno, plexiglass, pietra. Vengono illuminate da una sorgente esterna.						
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	≤ 20 mq	
Altezza margine inferiore	2,30	2,30	2,30	n.a.	n.a.	n.a.	
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede			1,00	In assenza di marciapiede		1,20
Distanza da altri impianti	1,50 mt, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6						
	ZONA A			ZONA B			
Formati ammessi	—————			—————			
≤ 1 mq	A			A			
1 ↔ 3 mq	A			A			
3 ↔ 6 mq	n.a.			A			
6 ↔ 9 mq	n.a.			n.a.			
9 ↔ 18 mq	n.a.			n.a.			
≤ 20 mq	n.a.			n.a.			
Illuminazione ammessa	Illuminata solo in presenza di balcone immediatamente superiore ove fissare i faretti.						
Posizione ammessa	In aderenza; a distanza di max 25 cm dal pavimento; inclinata con un angolo di 10 gradi; in spessore.						
Prescrizioni	Sono ammesse solo al piano terra.						




TIPOLOGIA**FILAMENTO NEON**

TIPOLOGIA D'USO	INSEGNE D'ESERCIZIO	I
DURATA	Permanente	P

Categoria Frontale

Descrizione Si tratta di tubi fluorescenti piegati a caldo. Con questa tecnica vengono realizzate sia scritte che disegni.



<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	≤ 20 mq
Altezza margine inferiore	-	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	1,00	In assenza di marciapiede	1,20
-----------------------------	----------------------------	------	---------------------------	------

Distanza da altri impianti 1,50 mt, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6

	ZONA A	ZONA B
Formati ammessi	▬	▬
≤ 1 mq	A	A
1 ↔ 3 mq	n.a.	A
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.
≤ 20 mq	n.a.	n.a.

Illuminazione ammessa Luminosa

Posizione ammessa Interna; Frontale.

Prescrizioni Ammesse solo al piano terra. Ammesse ad un solo filo.



TIPOLOGIA**LETTERE SINGOLE**

TIPOLOGIA D'USO	INSEGNE D'ESERCIZIO	I
DURATA	Permanente	P

Categoria Frontale

Descrizione Si tratta di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in metallo. La grafica in questa tipologia è determinante per ottenere un risultato lineare, leggibile e coerente con l'edificio.



<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	≤ 20 mq
Altezza margine inferiore	2,20	2,20	2,20	n.a.	n.a.	n.a.

Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	1,00	In assenza di marciapiede	1,20
-----------------------------	----------------------------	------	---------------------------	------

Distanza da altri impianti 1,50 mt, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6

	ZONA A	ZONA B
Formati ammessi		
≤ 1 mq	A	A
1 ↔ 3 mq	A	A
3 ↔ 6 mq	n.a.	A
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.
≤ 20 mq	n.a.	n.a.

Illuminazione ammessa Luminosa; Illuminata (Retroilluminata)

Posizione ammessa In aderenza


Prescrizioni


Se appoggiate su un supporto o fondale opaco (plancia) devono attenersi alla normativa delle plance. Se ad andamento verticale devono essere poste ad un'altezza minima di mt. 2,20 dal piano di camminamento.

Profondità massima di 15 cm.



TIPOLOGIA**CASSONETTO**

TIPOLOGIA D'USO	INSEGNE D'ESERCIZIO					I
DURATA	Permanente					P
Categoria	Frontale					
Descrizione	Si tratta di strutture parallelepipedo costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina					
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	≤ 20 mq
Altezza margine inferiore	2,20	2,20	2,20	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede		1,00	In assenza di marciapiede		1,20
Distanza da altri impianti	1,50 mt, fatto salvo previsto quanto dall'art. 6.					
	ZONA A1			ZONA B		
Formati ammessi	—————			—————		
≤ 1 mq	A			A		
1 ↔ 3 mq	A			A		
3 ↔ 6 mq	n.a.			A		
6 ↔ 9 mq	n.a.			n.a.		
9 ↔ 18 mq	n.a.			n.a.		
≤ 20 mq	n.a.			n.a.		
Illuminazione ammessa	Luminosa.					
Posizione ammessa	In spessore massimo 15 cm; In aderenza.					
Prescrizioni	<p>Non sono ammessi raggruppamenti di più cassonetti (multipli o compositi). Non sono ammessi cassonetti ad andamento verticale salvo che non siano incassati nel prospetto dell'edificio e che non costituiscano sporto.</p> <p>Per le superfici commerciali superiori a 250 mq. sono ammessi i formati fino a 18 mq nella zona A e superiori a 18 mq. nelle restanti aree. In entrambi i casi la superficie potrà essere limitata a discrezione degli uffici competenti in ragione delle compatibilità architettonica ed urbana.</p>					



TIPOLOGIA**PLANCE - PANNELLI**

TIPOLOGIA D'USO	INSEGNE D'ESERCIZIO	I
DURATA	Permanente	P

Categoria A bandiera

Descrizione Si tratta di superfici bidimensionali, stampate o dipinte, realizzati in metallo, legno, ceramica, plexiglas, pietra.



(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	≤ 20 mq
Altezza margine inferiore	2,50	2,50 **	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	Vd. Art.7	In assenza di marciapiede	n.a.
-----------------------------	----------------------------	-----------	---------------------------	------

Distanza da altri impianti 3,00 mt.

	ZONA A	ZONA B
Formati ammessi*	I	I
≤ 1 mq	A	A
1 ↔ 3 mq	n.a.	A**
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.
≤ 20 mq	n.a.	n.a.

Illuminazione ammessa Illuminata

Posizione ammessa Orizzontale; Verticale; Appesa.

Prescrizioni Ammesse solo al piano terra.

* Si applicano i limiti e le prescrizioni di cui all'art. 7.

**La superficie massima consentita è di 1,50 mq per faccia.



TIPOLOGIA**SCULTURE – TRAFORI**

TIPOLOGIA D'USO	INSEGNE D'ESERCIZIO	I
DURATA	Permanente	P

Categoria **A bandiera**

Descrizione Si tratta di opere complesse realizzate in metallo, legno o materiali diversi; possono avere le più svariate forme anche traforate. Possono essere illuminate da una sorgente esterna.



<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	≤ 20 mq
Altezza margine inferiore	2,50	2,50 **	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	vd. Art. 7	In assenza di marciapiede	n.a.
-----------------------------	----------------------------	------------	---------------------------	------

Distanza da altri impianti	3,00 mt.	-		
----------------------------	----------	---	--	--

	ZONA A	ZONA B
Formati ammessi *	■	■
≤ 1 mq	A	A
1 ↔ 3 mq	n.a.	A **
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.
≤ 20 mq	n.a.	n.a.


Illuminazione ammessa **Illuminata**

Posizione ammessa **Orizzontale; Verticale; Appesa.**

Prescrizioni **Ammesse solo al piano terra.**

* Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7.

** La superficie massima consentita è 1,50 mq. per faccia.




TIPOLOGIA**LETTERE SINGOLE**

TIPOLOGIA D'USO	INSEGNE D'ESERCIZIO	I
DURATA	Permanente	P

Categoria A bandiera

Descrizione Si tratta di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico o in metallo.



<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	≤ 20 mq
Altezza margine inferiore	2,50	2,50 **	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	Vd. Art. 7	In assenza di marciapiede	n.a.
-----------------------------	----------------------------	------------	---------------------------	------

Distanza da altri impianti 3,00 mt.

	ZONA A	ZONA B
Formati ammessi *	■	■
≤ 1 mq	A	A
1 ↔ 3 mq	n.a.	A **
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.
≤ 20 mq	n.a.	n.a.

Illuminazione ammessa Luminosa

Posizione ammessa Orizzontale; Verticale.

Prescrizioni Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto all'insegna.

* Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7.

** La superficie massima consentita è 1,50 mq. per faccia.

TIPOLOGIA**FILAMENTO NEON**

TIPOLOGIA D'USO	INSEGNE D'ESERCIZIO	I
DURATA	Permanente	P

Categoria A bandiera

Descrizione Si tratta di tubi fluorescenti piegati a caldo. Con questa tecnica vengono realizzate sia scritte che disegni.



<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	≤ 20 mq
Altezza margine inferiore	2,50	2,50**	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	Vd. Art. 7	In assenza di marciapiede	n.a.
-----------------------------	----------------------------	------------	---------------------------	------

Distanza da altri impianti 3,00 mt.

	ZONA A	ZONA B
Formati ammessi*	■	■
≤ 1 mq	A	A
1 ↔ 3 mq	n.a.	A**
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.
≤ 20 mq	n.a.	n.a.

Illuminazione ammessa Luminosa

Posizione ammessa Orizzontale; Verticale; Appesa.

Prescrizioni

Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto all'insegna.

* Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7.

** La superficie massima consentita è 1,50 mq. per faccia.



TIPOLOGIA**CASSONETTO**

TIPOLOGIA D'USO	INSEGNE D'ESERCIZIO	I
DURATA	Permanente	P

Categoria **A bandiera**

Descrizione Si tratta di strutture parallelepipedo costruite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina.



<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	≤ 20 mq
Altezza margine inferiore	2,50	2,50 **	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	Vd. Art. 7	In assenza di marciapiede	n.a.
-----------------------------	----------------------------	------------	---------------------------	------

Distanza da altri impianti 3,00 mt.

	ZONA A	ZONA B
Formati ammessi *	■	■
≤ 1 mq	A	A
1 ↔ 3 mq	n.a.	A**
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.
≤ 20 mq	n.a.	n.a.

Illuminazione ammessa Luminosa

Posizione ammessa Orizzontale; Verticale; Appesa.


Prescrizioni


Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto all'insegna.

* Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7.

** La superficie massima consentita è 1,50 mq. per faccia.

TIPOLOGIA**SU PALO**

TIPOLOGIA D'USO	INSEGNE D'ESERCIZIO						I
DURATA	Permanente						P
Categoria	A giorno						
Descrizione	Si tratta di strutture parallelepipedo costruite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina montata su pali. *						
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	≤ 20 mq	
Altezza margine inferiore	2,50 mt.	2,50 mt.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	v. art. 8		In assenza di marciapiede	v. art. 8.		
Distanza da altri impianti	25 mt.						
	ZONA A			ZONA B			
Formati ammessi	■			■			
≤ 1 mq	A			A			
1 ↔ 3 mq	n.a.			A			
3 ↔ 6 mq	n.a.			n.a.			
6 ↔ 9 mq	n.a.			n.a.			
9 ↔ 18 mq	n.a.			n.a.			
≤ 20 mq	n.a.			n.a.			
Illuminazione ammessa	Luminosa						
Posizione ammessa	Palo laterale; Palo centrale.						
Prescrizioni	Le strutture di supporto non devono essere prevalenti rispetto all'insegna.						
	* Sono ammesse solo su suolo privato o privato aperto al pubblico. La proiezione a terra dell'insegna deve ricadere all'interno del suolo privato. Si applicano le disposizioni degli artt. 8 e 15. E' consentito un unico impianto bifacciale per area privata.						



TIPOLOGIA**SU TETTO**

TIPOLOGIA D'USO	INSEGNE D'ESERCIZIO	I
DURATA	Permanente	P

Categoria A giorno

Descrizione Si tratta di strutture parallelepipedo costruite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina.



<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	≤ 20 mq
Altezza margine inferiore	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	-	In assenza di marciapiede	-
-----------------------------	----------------------------	---	---------------------------	---

Distanza da altri impianti	-	-
----------------------------	---	---


	ZONA A	ZONA B
Formati ammessi	—	—
≤ 1 mq	A	A.
1 ↔ 3 mq	A	A
3 ↔ 6 mq	n.a.	A
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.
≤ 20 mq	n.a.	n.a.

Illuminazione ammessa	Luminosa; illuminata.
-----------------------	-----------------------

Posizione ammessa	Su tetto parallela al prospetto dell'edificio.
-------------------	--

Prescrizioni Non può essere aggettante rispetto al filo di costruzione. Le strutture di supporto non devono essere prevalenti rispetto all'insegna.

Per le superfici commerciali superiori a 250 mq. sono ammessi i formati fino a 18 mq nella zona A e superiori a 18 mq. nelle restanti aree. In entrambi i casi la superficie potrà essere limitata a discrezione degli uffici competenti in ragione della compatibilità architettonica ed urbana.



TIPOLOGIA**TOTEM**

TIPOLOGIA D'USO	INSEGNE D'ESERCIZIO	I
DURATA	Permanente	P

Categoria A giorno

Descrizione Si tratta di strutture parallelepipedo costruite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina.



(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	≤ 20 mq
Altezza margine inferiore	max 1 mt	max 1 mt.	Max 1 mt.	n.a.	n.a.	n.a.

Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	Vd. Art. 8	In assenza di marciapiede	vd. Art. 8
-----------------------------	----------------------------	------------	---------------------------	------------

Distanza da altri impianti 25 mt.

Formati ammessi	ZONA A		ZONA B	
	■	■	■	■
≤ 1 mq	n.a.	n.a.	A	A
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	A	A
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	A	A
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
≤ 20 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Illuminazione ammessa Luminosa; Illuminata.

Posizione ammessa Totem.

Prescrizioni Sono ammesse solo su suolo privato o privato aperto al pubblico. La proiezione a terra dell'insegna deve ricadere all'interno del suolo privato. Si applicano le disposizioni degli artt. 8 e 15.

E' consentito un unico impianto bifacciale per area privata.

Art. 10**Insegne di pubblico interesse**

1. Sono definite insegne di pubblico interesse le insegne relative alla indicazione di servizi di pubblica utilità. Rientrano nella fattispecie le indicazioni relative alle seguenti attività:
 - a) ospedali;
 - b) polizia;
 - c) vigili urbani – polizia municipale;
 - d) vigili del fuoco;
 - e) guardia di finanza;
 - f) carabinieri;
 - g) guardia medica;
 - h) farmacie, limitatamente alla croce identificativa;
 - i) tabacchi e valori bollati;
 - j) uffici postali.
2. Tali insegne possono essere autorizzate anche in deroga ai parametri stabiliti nei precedenti articoli.

Art. 11**Insegne speciali**

1. Al fine di rendere più agevole l'accesso agli esercizi da parte di persone portatrici di handicap è sempre consentita la segnalazione degli accessi privilegiati mediante insegne a bandiera di piccole dimensioni (max 35x50cm).
2. Tali insegne dovranno riportare le indicazioni direzionali semplificate nel contenuto e potranno riportare la denominazione o logo dell'esercizio in uno spazio pari a 35x20cm.



Art. 12

Tende

1. Si definiscono tende i manufatti mobili o semimobili in tessuto o materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o di ingressi di esercizio commerciali dotati di scritte indicanti la tipologia di attività svolta.
2. Vengono assimilati alle tende le pensiline di copertura realizzate in tessuto od in materiali assimilabile.



3. Le tende, per posizione e forma, debbono essere adeguatamente collocate rispettando il decoro edilizio e ambientale, poiché costituiscono parte integrante del prospetto. La apposizione delle tende potrà avvenire solo qualora non sussistano impedimenti di carattere architettonico alla loro corretta installazione e funzionamento, e in particolare quando l'intera linea di appoggio sull'edificio risulti piana e non interessi contorni, modanature o altri eventuali elementi.
4. Le tende dei negozi dovranno essere riavvolte in tempo di pioggia e/o di vento e dopo l'orario di chiusura degli stessi.
5. Nel caso di installazioni riguardanti edifici o ambienti di interesse artistico, monumentale, storico o ambientale, occorre acquisire il parere delle autorità competenti.
6. Le tende non debbono arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e toponomastica, non devono occultare la pubblica illuminazione, dovranno risultare omogenee per ogni fronte di edificio sia nella forma, sia nel colore che nel materiale. Eventuali scritte pubblicitarie, diciture in genere, sono consentite solo sulla fascia di finitura inferiore, posta sul fronte tenda, con caratteri h. max. 15 cm. Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione. Non possono essere collocate nelle arcate e tra le colonne dei portici pubblici o soggetti a pubblico passaggio.
7. La posizione della tenda non potrà occultare eventuali elementi architettonici o partiti decorativi della facciata: nei casi di presenza di tali elementi la tenda dovrà essere collocata entro il taglio dell'apertura e sarà adeguata alla forma della stessa. Lo sbraccio della tenda dovrà essere contenuto entro i cm. 120 e comunque non potrà sporgere oltre la larghezza del marciapiede sottostante diminuita di 10 cm. In assenza di marciapiede, lungo le vie pubbliche non potranno essere installate tende, salvo la possibilità di garantire una larghezza minima di carreggiata non inferiore a mt. 3,00 e per le zone ad esclusivo transito pedonale. La tenda non potrà essere sostenuta da montanti verticali. Il posizionamento dovrà avere un'altezza minima da terra di cm. 250.

Art. 13

Targhe professionali e di esercizio

1. L'installazione deve avvenire nella sede di esercizio dell'attività o nelle sue pertinenze accessorie; nel caso di targhe indicanti professioni ed attività dislocate all'interno di palazzi, le stesse devono essere collocate negli stipiti della porta di accesso al palazzo o in alternativa, lateralmente alla porta stessa.
2. Le targhe possono essere eseguite in materiali quali ottone o pietra o plexiglas, tenendo cura di rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio.
3. Le dimensioni delle targhe devono essere commisurate allo stato dei luoghi e le targhe non potranno avere una dimensione maggiore di 30 cm. per 35 cm..
4. Il collocamento a parete deve prevedere una sporgenza massima pari a 5 cm..
5. Nel caso di preesistenze con dimensioni o formati non rispondenti alle attuali indicazioni, tali manufatti potranno essere conservati se di pregio storico-culturale.
6. Qualora sullo stesso edificio insistano più targhe, le stesse dovranno essere collocate all'interno di apposita bacheca di dimensioni massima pari a 120 cm. per 70 cm.

Art. 14


Insegne su chioschi.

1. L'esposizione di insegne d'esercizio su chioschi isolati aventi funzione commerciale quali ad esempio: bar, tabacchi, rivendita giornali, ecc. è ammessa se posta in aderenza alle pareti perimetrali o nei vani predisposti, con andamento parallelo al prospetto.
2. Sono vietate le collocazioni sopra le coperture (a giorno).

Art. 15

Stazioni di servizio e aree di parcheggio.

1. Rientrano in questa categoria le insegne delle stazioni di rifornimento carburante, le stazioni di servizio e le aree di parcheggio di strutture produttive riferite ad un singolo esercizio. In caso di strutture che raggruppano più esercizi si applica quanto stabilito nell'art. 16.



2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio è ammessa una superficie pubblicitaria complessiva, in base a quanto stabilito dall'art. 52 del regolamento di attuazione del codice della strada. Il calcolo della superficie pubblicitaria esposta sarà dato dalla sommatoria delle superfici di cartelli, mezzi pubblicitari in genere, insegne di esercizio contenute nella stessa area.
3. Nella zona A è consentita una sola insegna a giorno, per area di servizio, a condizione che la stessa (in proiezione al suolo) sia contenuta all'interno dell'area di servizio stessa. La superficie massima dell'impianto pubblicitario non deve comunque essere superiore a mq 1 per faccia.
4. Nella zona B può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio a giorno, per ogni stazione di rifornimento di carburante o di servizio della superficie massima di 6 mq, ferme restando tutte le disposizioni di posizionamento contenuto nelle schede di cui all'art. 9.

Art. 16

Impianti complessi o compositi

1. Rientrano in questa classificazione le insegne costituite da gruppi omogenei di insegne relative a diversi esercizi commerciali con medesima sede (es. centri commerciali).
2. Tale tipologia non è ammessa su suolo pubblico (anche in proiezione); può essere consentita dopo attenta e motivata considerazione dello stato dei luoghi, nelle aree private ad uso pubblico o nelle aree di pertinenza accessoria.
3. Tali tipologie di manufatti devono comunque essere integrati tra loro e costituire un elemento solidale e possono essere luminosi od illuminati.
4. Tale tipologia deve rispondere a tutti i requisiti relativi alle caratteristiche tecniche ed alle limitazioni e divieti previsti dal presente piano, nella parte relativa alle schede delle insegne a cassonetto e su tetto. In ogni caso la superficie massima non può essere superiore al 2% della superficie di vendita del centro commerciale.



CAPO III

Procedure Per Il Rilascio Dell'autorizzazione

Art. 17


Autorizzazione

1. Chiunque intenda installare insegne d'esercizio sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda al comune di Reggio Calabria ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento, salvo che nei casi indicati dal Regolamento per l'applicazione della imposte e dei diritti sui mezzi pubblicitari.
2. Fuori dal centro abitato, la domanda deve essere completata dal nulla-osta dell'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra.

Art. 18

Presentazione della domanda

1. La domanda, da compilarsi sugli appositi moduli, sconta l'imposta di bollo, nella misura stabilita dalle leggi fiscali e deve essere presentata all'Ufficio competente del Comune corredata dei seguenti documenti:
 - a) progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, in triplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia. I disegni devono inoltre riportare i seguenti elementi:
 - quote da terra dei punti più significativi, sia dell'edificio che dell'insegna;
 - larghezza della strada, all'altezza dell'insegna, qualora questa sia non aderente all'edificio;
 - b) nulla osta, per gli edifici soggetti a vincolo di cui al D. Lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999;
 - c) bozzetto colorato in triplice copia del messaggio pubblicitario da esporre;
 - d) documentazione fotografica ed aerofotogrammetria che illustri il punto di collocazione dell'insegna nell'ambiente circostante;
 - e) planimetria catastale in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione;
 - f) dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi normativa vigente in materia, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare che il manufatto è stato calcolato in modo da garantirne la stabilità e che è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Nella stessa dichiarazione si dovrà inoltre attestare che l'attività cui è riferita la richiesta è regolarmente autorizzata,




- ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali sia legittimata.
- g) copia dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della Legge 5.3.1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti", per le insegne luminose o illuminate;
 - h) copia del nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto.
2. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
3. Le targhe, ad eccezione delle bacheche di cui all'art. 13 comma 6, sono autorizzate direttamente dall'Ufficio competente previa trasmissione di quanto stabilito dal comma 1, lett.a), per quanto compatibile, del bozzetto della targa, del nullaosta dell'ordine professionale di appartenenza, del nullaosta condominiale e di una dichiarazione sostitutiva ove si attesti il regolare svolgimento delle attività cui la targa si riferisce.
4. Le domande di autorizzazione relative alle tende devono essere corredate di tutti gli elaborati di rilievo, fotografici, di progetto riguardanti sia l'intero prospetto dell'edificio su cui insiste la realizzazione, sia il rapporto tra la vetrina in progetto e quelle adiacenti. La documentazione sarà presentata alle scale.
5. Le vetrofanie sono autorizzate direttamente dall'Ufficio competente previa trasmissione di quanto stabilito dal comma 1, lett.a), per quanto compatibile, del bozzetto della vetrofania e di una dichiarazione sostitutiva ove si attesti il regolare svolgimento delle attività cui la targa si riferisce.

Art. 19

Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

1. L'istruttoria delle pratiche é affidata all'Ufficio competente. Il provvedimento definitivo è comunicato all'interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. È in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune.
2. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.
3. Lo stesso termine rimane sospeso quando sia necessario acquisire il parere dell'Ufficio Tecnico del Traffico in caso di problemi relativi alla viabilità, e quando, per le domande riguardanti opere da realizzarsi su edifici o aree all'interno delle zone omogenee A o di zone assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o di cose di interesse storico, artistico e culturale, sia necessario l'acquisizione del parere dell'ufficio Urbanistica. In tal caso viene data comunicazione scritta all'interessato.



Art. 20

Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato sull'insegna deve farne domanda, allegando esclusivamente il bozzetto del nuovo messaggio, ferma restando la documentazione già presentata.
2. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende assentita.

Art. 21


Termine di validità dell'autorizzazione. Rinnovo.

1. L'autorizzazione all'installazione di un'insegna ha validità per un periodo di sei anni.
2. L'autorizzazione all'installazione di insegne pubblicitarie è rinnovabile per eguale periodo di durata sulla base di opportuna istanza da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
3. Nel caso in cui non siano apportate modifiche all'insegna la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi della normativa vigente in materia, che attesti la persistenza degli elementi di cui alla lettera e) dell'art. 42, 1° comma e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
4. In caso di cessione dell'azienda, qualora il titolare intenda mantenere la stessa struttura già autorizzata, deve essere fatta richiesta di cambio di intestazione dell'autorizzazione, presentando, eventualmente, il bozzetto del nuovo messaggio.

Art. 22

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari alloro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;



2. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.
3. L'autorizzazione alla collocazione di insegne è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati.

Art. 23

Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso si riferisce;
 - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
 - e) la mancata realizzazione dell'opera entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa.
 - g) la mancata esposizione del messaggio pubblicitario entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.



CAPO IV

Disposizioni Transitorie E Finali

Art. 24

Vigilanza e sanzioni

1. Per la vigilanza e le sanzioni si applicano le disposizioni stabilite nell'art. 31 e 32 del regolamento comunale sulla pubblicità.

Art. 25


Entrata in vigore

1. Il presente piano, adottato con provvedimento del Consiglio Comunale, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento. Da tale data sono revocate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.

Art. 26

Norma Transitoria

1. Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le insegne di nuova installazione.
2. Le insegne attualmente esistenti ed autorizzate che sono tuttavia in contrasto con le norme di cui al presente Piano, scadono nel termine di 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente Piano. Entro tale termine il competente ufficio procede alla pubblicazione di apposito avviso pubblico ove vengono delineate le modalità per l'inoltro delle domande finalizzate alla regolarizzazione delle precedenti autorizzazioni.
3. Per la valutazione di conformità delle insegne esistenti ed autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono ammesse tolleranze del 10% (dieci per cento) relativamente al rispetto delle distanze e del 5% (cinque per cento) relativamente ad altezza massima, altezza da terra e sporgenza dalla parete.
4. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.



REGGIO CALABRIA
Ufficio Albo

Reg. n° 1783

Il presente atto è stato affisso e pubblicato all'Albo pretorio di questo Comune

dal 05.04 al 20.04

Reggio Calabria, il 24.04.07

Visto

Il Segretario generale

Il Mess

